



Argomento n. 7 all'o.d.g.

Parere n. 7 del 09.07.2010

**OGGETTO: Domanda (1494) pervenuta in data 24.06.2003 per l'APERTURA E COLTIVAZIONE della cava di MARMO (B), denominata "MONTE 1" in Comune di S. AMBROGIO VALPOLICELLA (VR).
Ditta Monte Bianco s.r.l..**

La C.T.R.A.E.

Visti il progetto, la documentazione agli atti del procedimento, la documentazione istruttoria;

Valutato il progetto e la documentazione in atti compresi i pareri, nei sostanziali contenuti ambientali, tecnici, economici, giuridico amministrativi ed anche nei presupposti, negli obiettivi e nel contesto di fatto e di diritto in essere;

Valutato ogni aspetto nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche, monumentali e della massima conservazione della superficie agraria;

Accertato che le scelte e considerazioni prospettate, con le relative prescrizioni, ponderato ogni contrapposto interesse, risultano sostanzialmente logiche, congrue, prevalenti e assorbenti ogni altra considerazione;

Rilevato

- che con domanda in data 24.06.2003, successivamente integrata con tutta la documentazione prevista dagli artt. 15 e 17 della l. 44/82 in data 22.11.2004, la ditta Monte Bianco s.r.l. ha chiesto l'autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di marmo, denominata "MONTE 1", sita in Comune di S. Ambrogio Valpolicella (VR);
- che la domanda con i relativi allegati sono stati pubblicati all'albo pretorio del Comune di S. Ambrogio Valpolicella dal 29.11.2004 per 10 giorni e nei successivi giorni non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;



- che il Comune di S.Ambrogio Valpolicella (VR) con deliberazione del Consiglio n. 42 del 29.06.2006 ha espresso parere contrario;
- che la C.T.P.A.C. di Verona nella seduta del 16.04.2008 ha espresso il seguente parere:
- **FAVOREVOLE** alle seguenti condizioni:
 - *In considerazione del fatto che la cava si trova all'interno di una zona S.I.C. (Sito di Importanza Comunitaria) si rimanda alla Regione Veneto la verifica di merito della Valutazione di Incidenza sul progetto relativamente a quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 3173 del 10 ottobre 2006 e le eventuali limitazioni derivante dall'applicazione della Deliberazione del 26.marzo 2008 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome che modifica la Classificazione delle aree naturali protette;*
 - *effettuare le operazioni di accumulo del terreno vegetale e dei materiali di scarto e associati, ancorchè utilizzabili commercialmente, all'interno dell'area di cava;*
 - *accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all'interno dell'area di cava;*
 - *effettuare l'estrazione secondo le specifiche indicate nella documentazione progettuale (in special modo nei seguenti documenti: relazione tecnica, relazione di valutazione di incidenza ambientale, chiarimenti ed integrazioni) e comunque in accordo con le indicazioni della Amministrazione comunale;*
 - *L'asporto dei materiali di scarto o di terreno vegetale, in eccedenza rispetto a quanto necessario all'esecuzione delle opere di ricomposizione ambientale, potrà essere eseguito previa comunicazione al Comune, il quale potrà esercitare diritto di prelazione, secondo le procedure previste dalla Regione Veneto a riguardo;*
 - *mantenere in efficienza il sistema di gestione delle acque meteoriche. La ditta dovrà provvedere alla attuazione di un piano di autocontrollo che dimostri la corretta gestione dei limi derivanti dalla segazione del marmo in osservanza delle norme vigenti in materia;*
 - *prevedere, ove necessario, durante i lavori, la protezione dei fronti e delle scarpate anche con la eventuale posa di reti metalliche di contenimento o altre tecniche di consolidamento ai fini della sicurezza in riscontro ai dispositivi contenuti nel D.Lgs. n. 624 del 25.11.1996;*
 - *provvedere, previo accordo con il Servizio Forestale Regionale e prima dell'inizio dei lavori, ad adottare le misure compensative al rimboschimento, secondo quanto disposto dall'art. 15 della l.r. 13.09.1978 n. 52, come modificata dall'art. 1 della l.r. n. 25/1997;*
 - *trasmettere, contemporaneamente alla domanda di cui all'art. 25 della L.R. 44/82, una dichiarazione del Servizio Forestale Regionale relativa all'attecchimento delle essenze arboree uinerenti la ricostruzione del bosco nel sito stesso;*

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



- *regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti, da e per la cava, all'interno del territorio comunale, con disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale;*
- *gli scavi dovranno mantenere una fascia di rispetto di almeno 20 metri dalla Strada Provinciale;*
- *la coltivazione di un'area superiore ad 1/4 (circa 12.500 mq.) dell'area complessiva di scavo è subordinata alla avvenuta ricomposizione morfologica o la mancata alterazione di circa 3/4 (circa 37.500 mq.) della stessa area totale di scavo;*
- *i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) dovranno concludersi entro 12 anni dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo. La ditta dovrà attivarsi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell'arco di temporalità assegnato, rilasciando agli enti preposti alla vigilanza opportune dichiarazioni di ultimazione e regolare esecuzioni dei lavori da parte del Direttore dei Lavori.*

Previa ampia discussione in base alla documentazione in atti, rilevata dall'istruttoria e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa a maggioranza, con:

voti favorevoli	n. 15
voti contrari	n. 1 (Provincia di Verona)
astenuiti	n. 0

su 16 presenti e votanti, esprime parere **CONTRARIO** alla domanda presentata con le seguenti motivazioni:

- La domanda di coltivazione è tecnicamente motivata dalla asserita presenza di un banco utile di buona qualità di potenza pari a 12 metri, con una resa in materiale utile di qualità (calcare lucidabile) pari all'80% del volume complessivamente estratto dal banco medesimo. Tale dato è palesemente minerariamente inattendibile ed errato e non trova ovviamente riscontro in alcun tipo di coltivazione con banchi analoghi o che esprimono connotazioni di compattezza e natura di migliore qualità. Un banco utile di ottima qualità della medesima fattispecie di materiale ubicato in analogo contesto geologico produce un 20% di resa in materiale classificabile di buona qualità ed un ulteriore 30% di resa in materiale scadente definito di seconda o terza scelta. Il giacimento in esame ad attenta visione in sito presenta connotazioni esigue ben inferiori a quelle precedentemente prospettate. Il sottostante banco è dichiarato dalla ditta richiedente fratturato e da utilizzarsi per frantoio. Tali connotazioni, ancorchè con minor grado, si riscontrano anche sul banco superiore. Ne consegue che l'utilizzo primario del materiale che si intende estrarre dalla cava oggetto di istanza risulta minerariamente e nel concreto quello della

Handwritten signature or initials.



- produzione di granulati e di materiale frantumato e non quello della produzione di calcare lucidabile (marmo), se non in via del tutto residuale e secondaria.
- Il sito risulta vincolato sotto il profilo ambientale/paesaggistico sia per la presenza di bosco sull'intera area di cava sia per il vincolo paesaggistico/ambientale di cui alla ex L. 1497/39 nonché a quello idrogeologico. Inoltre ricade all'interno di un'area S.I.C. della Rete Natura 2000 individuata con il codice IT3210021 e denominata "Monte Pastello":
 - La ricomposizione ambientale, così come progettata, prevede fronti sub verticali a vista e lungo il perimetro posto a monte dell'area di cava. Il raccordo tra la parete di scavo ed il fondo cava risulta avere pendenze (circa 50°) ben superiori all'angolo di naturale riposo del materiale calcareo di riporto e quindi inaccoglibile. Il piano di sistemazione prevede altresì, nella sua conformazione finale, una forma a "fossa" che risulta paesaggisticamente ed idrogeologicamente non idonea e inaccoglibile nell'ambito del contesto idrogeologico e ambientale in cui si inserisce.
 - L'intervento risulta impattante anche per l'elevata dimensione territoriale interessata dai lavori estrattivi e tecnicamente nonché minerariamente non motivato per l'esigua quantità e pregio del materiale in sito, come emerge dalle verifiche a vista. Ne la ditta ha presentato risultati di ricerche atti a giustificare quanto affermato. L'intervento risulta altresì palesemente in contrasto con i principi espressi dall'art. 1 della L.R. 44/82.
 - Preso atto delle connotazioni tecniche che caratterizzano l'istanza e del principio posto a fondamento della L.R. 44/82, art.1, valutati e bilanciati i contrapposti interessi risulta prevalente l'interesse pubblico al mantenimento dell'integrità del sito rispetto ai residuali esigui interessi minerari connessi peraltro alla coltivazione principale di materiale di esigua valenza e pregio (calcarei da frantumazione).
 - Correlativamente, valutati e bilanciati i contrapposti interessi, la CTRAE esprime parere contrario all'istanza in argomento per le motivazioni precedentemente evidenziate. Si chiede inoltre il ripronunciamento della Provincia di Verona (C.T.P.A.C.) a seguito dei nuovi elementi emersi dal presente esame e parere. La C.T.P.A.C. ha espresso parere favorevole all'istanza nella seduta del 16.04.2008. Ai sensi dell'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, il parere espresso dalla Provincia attraverso al CTPAC nell'ambito dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l'ampliamento delle esistenti è obbligatorio e vincolante.